

## Bonus di 200 e 150 euro con verifiche differenti

*La procedura per chi ha avuto integrale copertura figurativa*

*In un caso vale l'importo dell'indennità percepita nell'altro l'imponibile teorico*

Barbara Massara Matteo Prioschi

In presenza di evento con integrale copertura contributiva figurativa, la verifica del requisito reddituale per il bonus di 200 euro e per quello di 150 euro va eseguita seguendo criteri differenti.

Per il bonus di 150 euro deve essere effettuata in base all'imponibile previdenziale teorico del mese di novembre che il dipendente avrebbe percepito se avesse lavorato. Lo ha specificato l'Inps nella circolare 116/2022 in cui ha illustrato la disciplina e le regole operative dell'indennità introdotta dall'articolo 18 del Dl 144/2022 che i datori di lavoro dovranno riconoscere ai dipendenti unitamente alla retribuzione di novembre 2022, a condizione che il relativo imponibile previdenziale non superi i 1.538 euro.

La stessa norma, al comma 2, replica la regola già introdotta per il bonus dei 200 euro, sebbene in un secondo momento, e cioè che il diritto all'una tantum spetta anche a quei lavoratori con imponibile previdenziale interamente azzerato da un evento con copertura integrale previdenziale a carico dell'Inps.

Confrontando, però, le istruzioni contenute nella circolare 116/2022, con quelle della 111/2022, dedicata al bonus di 200 euro, sembrerebbe che l'istituto abbia indicato due diversi criteri in base ai quali verificare la sussistenza del requisito reddituale massimo mensile.

Infatti, ai fini dell'erogazione dei 200 euro con la retribuzione di competenza ottobre, nella circolare 111/2022 l'istituto ha precisato che il datore di lavoro è tenuto a verificare che l'indennità erogata a carico dell'Inps durante il periodo 1° gennaio-18 maggio 2022, non abbia mai superato mensilmente l'importo di 2.692 euro.

Nella circolare 116/2022, invece, ai fini del riconoscimento dell'una tantum di 150 euro, l'Inps subordina l'erogazione alla condizione che l'imponibile previdenziale teorico del mese di novembre, cioè quello che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, non superi l'importo di 1.538 euro. In particolare l'importo reddituale oggetto di verifica, precisa l'istituto di previdenza, è quello indicato nell'elemento di all'interno del flusso uniemens, che deve essere contenuto in 1.538 euro.

L'adozione di questo criterio porterà pertanto a escludere quei lavoratori che, in assenza dell'evento di maternità, Cig o altro, indennizzato dall'Inps con relativa

copertura previdenziale figurativa, nel mese di novembre avrebbero percepito una retribuzione imponibile superiore al valore indicato.

Sulla base delle diverse indicazioni contenute nelle due circolari, il datore di lavoro dovrebbe essere tenuto a effettuare la verifica del rispetto dei due limiti mensili (pari a 2.692 euro per l'una tantum di 200 euro e 1.538 euro per quella di 150 euro) in modo differenziato, cioè prendendo come riferimento l'importo dell'indennità a carico Inps per il primo bonus e quello della retribuzione imponibile previdenziale teorica per il secondo.

Nella circolare 116/2022 l'istituto ricorda altresì che l'una tantum non spetta se l'azzeramento dell'imponibile è dovuto a un evento di sospensione privo di copertura figurativa Inps quale, ad esempio, un'aspettativa non retribuita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA